

n. 2/2022 A.C.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV civile

fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni

- Decreto ex art. 10 della L. n. 3/2012 -

Il Giudice,

vista la proposta di accordo di composizione della crisi presentata in data 14.7.2022 da Vittorio Roberti quale titolare dell'impresa agricola Roberti Vittorio Azienda Agricola, con l'ausilio dell'O.C.C. dott. Andrea Cavalleri,

ritenuta la propria competenza, in quanto l'istante ha sede in Bedizzole (BS);

rilevato che unitamente alla proposta è stata depositata la documentazione di cui all'art. 9, cc. II-III, della L. n. 3/2012 ivi compresa l'attestazione sulla fattibilità del piano redatta dall'O.C.C.;

rilevato che in base alla complessiva documentazione in atti l'istante risulta versare in situazione di sovraindebitamento non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. n. 3/2012;

rilevato che ricorrono le condizioni previste agli artt. 7, 8 e 9 e che non sussistono le condizioni di inammissibilità in particolare elencate all'art. 7, c. II, della L. n. 3/2012;

visti gli artt. 10 ss. della L. n. 3/2012;

fissa

per la comparizione delle parti e dell'O.C.C. innanzi a sé l'udienza del 18.10.2022, ore 10.00, in occasione della quale verrà accertata anche la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori;

dispone



che la proposta e il presente decreto siano comunicati, a cura dell'O.C.C., almeno 40 giorni prima dell'udienza sopra indicata, a tutti i creditori secondo le modalità di cui all'art. 10, c. I, della L. n. 3/2012;

stabilisce

che la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sull'apposta sezione *Crisi da sovraindebitamento* del sito web del Tribunale di Brescia nonché nel registro delle imprese, nel caso in cui l'istante svolga attività di impresa, il tutto a cura della Cancelleria;

ordina

qualora il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'O.C.C., presso gli uffici competenti;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

avvisa

i creditori che l'eventuale dichiarazione di consenso alla proposta deve essere trasmessa all'O.C.C. secondo le modalità di cui all'art. 11 della L. n. 3/2012 entro il termine di 10 giorni prima dell'udienza sopra indicata avvertendoli che in mancanza di espressa dichiarazione si ritiene che essi abbiano prestato consenso alla proposta;

rammenta

a parte istante che dalla data del presente provvedimento e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto;

invita

l'O.C.C. a depositare in occasione dell'udienza sopra indicata la prova delle comunicazioni di cui all'art. 10, c. I, della L. n. 2/2012 nonché un sintetico prospetto riepilogativo degli esiti delle operazioni di voto di modo che già in tale occasione, in



caso di raggiungimento dell'accordo, possano essere dati gli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 12 della L. n. 3/2012.

Si comunichi all'istante e all'O.C.C.

Brescia, 1 agosto 2022

Il Giudice
Alessandro Pernigotto

